



CC. 13 + conf.

14

Verbale

della seduta 20 Marzo 1914

SEDUTA

del 20 marzo 1914

Presiede il Comm. Magaldi. Sono presenti:
Comm. Scodnik, Comm. Verardo, Prof. Michel, Prof.
Rubini, Conte Carafa. Assiste il Signor T/Berton
segretario.

Il Presidente invita il Prof. Michel a dar
lettura dell'art. 12 di cui la Commissione, fis-
sati nella precedente seduta i capisaldi, ha a
lui demandata la compilazione.

Con una lieve modificazione esplicativa,
l'articolo è approvato nella seguente formula:

"Il contratto d'impiego ed i successivi di rin-
novazione possono essere rescissi, su proposta
del Direttore Generale, sentita la Commissione
del personale di cui all'art. 66, quando ricor-
rano i motivi indicati nell'art. 30 dello Sta-
tuto, e sono rescissi di pieno diritto nei casi
di cui all'art. 31 dello statuto stesso.

In caso di rescissione del contratto,
non è dovuta sotto qualsiasi forma, alcuna in-
dennità dell'impiegato; però quando la rescissio-
ne ha luogo per riconosciuta inettitudine intel-
lettuale o fisica dell'impiegato, il Consiglio

di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, tenuto conto dell'anzianità di servizio dell'impiegato, può deliberare la concessione di una congrua indennità.

Quando l'impiegato abbia compiuto 15 anni di servizio ha diritto invece alla liquidazione immediata dell'intero capitale assicurato col contratto di assicurazione, di cui al Capo IV del presente regolamento.

Qualora la rescissione indicata nell'articolo 30 dovesse essere applicata a Capi Ufficio od Ispettori Compartimentali, la relativa istruttoria deve essere proposta dal Comitato Permanente, il quale comunica al funzionario le ragioni dell'eventuale provvedimento.

Il funzionario presenta al Comitato Permanente le sue osservazioni e discolpe scritte in un termine che gli sarà fissato e qualora lo creda necessario nel suo interesse, ha il diritto di illustrarle verbalmente, producendo tutti quei documenti che riterrà opportuni in sua difesa.

Il Comitato Permanente presenta al Consiglio di Amministrazione i risultati della istruttoria compiuta, coi documenti relativi, e le sue proposte.

Le deliberazioni relative alla rescissione

dei contratti d'impiego debbono essere approvate almeno dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione."

Sull'art. 15, pure compilato dal Prof. Michel per incarico della Commissione, il Comm. Verardo osserva che non è opportuno precisare che ove il fondo di integrazione non bastasse a far fronte agli oneri derivanti dal concorso dell'Istituto nel pagamento dei premi di assicurazione del personale, l'eccedenza sia tassativamente messa a carico del bilancio dell'Istituto; trova più conveniente che si stabilisca in tal caso che il Consiglio di Amministrazione devolva altri fondi o prenda altri provvedimenti ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 57 dello statuto.

La Commissione consente nel parere del Comm. Verardo e quindi l'articolo viene, seduta stante, modificato di conformità ed approvato nei seguenti termini:

"L'onere del premio di assicurazione, fissato nella prima parte dell'art. 55 dello Statuto nella misura minima del 10 % dello stipendio, è limitato, a cominciare dal secondo anno di durata del contratto, al 4-% dello stipendio. Il 6% ri-

manente è a carico del fondo di integrazione di previdenza istituito con l'art. 57 dello Statuto.

Gli impiegati hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione con un premio superiore al 10 % dello stipendio, ma non oltre il 20% dello stipendio stesso, ed in tal caso l'eccedenza di percentuale oltre il 10% è posta in parte a carico dell'impiegato ed in parte a carico del fondo di integrazione di previdenza.

Tale repartizione è fatta nella misura seguente:

- a) Sulle prime 3500 lire di stipendio i sei decimi a carico del fondo di integrazione e i quattro decimi a carico dell'impiegato.
- b) Sull'eccedenza di stipendio oltre le 3500 lire i cinque decimi a carico del fondo di integrazione e i cinque decimi a carico dell'impiegato.

Qualora il fondo di integrazione non fosse sufficiente a far fronte agli oneri indicati, per la eventuale eccedenza provvede il Consiglio di Amministrazione ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 57 dello Statuto."

Gli articoli 16 e 16 bis sono approvati senza discussione nei seguenti termini:

ARTICOLO 16 = Il Comitato Permanente, può consentire, in caso speciali, sopra proposta del Direttore Generale, altre forme di assicurazione che siano chieste dagli interessati, in luogo di quelle indicate nel secondo capoverso dell'art. 55 dello Statuto."

ARTICOLO 16 bis = Gli impiegati hanno facoltà di chiedere ed ottenere una eventuale trasformazione e il prolungamento del contratto di assicurazione, quando intervengano speciali circostanze di famiglia o di carriera, sulla base del trasporto della intera riserva matematica!"

Viene quindi data lettura dell'art. 17 redatto a cura del Prof. Michel. All'articolo viene apportata qualche lieve modificazione di forma; esso è approvato nel testo seguente:

"Qualora la rescissione del contratto d'impiego si verifichi dopo trascorso il primo triennio dalla assunzione definitiva in servizio, l'impiegato ha facoltà di chiedere ed ottenere la restituzione dell'intera riserva matematica. Qualora invece la rescissione si verifichi per riconosciuta inettitudine intellettuale o fisica dell'impiegato, dopo che abbia compiuti 15

anni di servizio, il Consiglio di Amministrazione, delibera la liquidazione immediata dell'intero capitale assicurato ai sensi dell'art. 12, secondo capoverso del presente regolamento.

Sull'articolo 18 il Comm. Verardo ritiene opportuno che si stabilisca il carattere che deve attribuirsi alla somma che, a norma di detto articolo, l'impiegato dovrà lasciare in deposito presso l'Istituto quando il contratto d'assicurazione verrà a scadere prima che egli lasci il servizio, e ciò per poter di conseguenza stabilire l'interesse che dovrebbe esser corrisposto sulla somma.

Il Prof. Rabini osserva che si potrebbe lasciare facoltà all'impiegato di scegliere i titoli da acquistare a copertura della somma.

Il Prof. Michel propone che su tale deposito si corrisponda annualmente dall'Istituto all'impiegato un interesse pari al reddito percentuale medio dei capitali che l'Istituto ha impiegato a copertura delle riserve matematiche, reddito percentuale che alla fine di ogni esercizio deve esser rigorosamente determinato ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

Il Comm. Verardo, al quale si associa il Comm. Sednik, è d'avviso che sia più opportuno lasciare senz'altro in facoltà del Consiglio

di Amministrazione di fissare annualmente il saggio d'interesse, il quale potrà anche tener conto della percentuale di reddito netto del patrimonio destinato a copertura della riserva matematica accennata dal Prof. Michel.

La Commissione dopo breve discussione si mette d'accordo in tal senso, di modo che l'art. viene completato in conformità ed approvato nella seguente dizione.

"Quando il contratto di assicurazione concerne il pagamento a un termine determinato di un capitale e il termine scada prima che l'impiegato lasci il servizio, il capitale assicurato rimane presso l'Istituto fino al giorno della cessazione dal servizio ed all'impiegato è corrisposto un interesse nella misura che annualmente sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Prof. Michel ricorda alla Commissione che nello schema di regolamento preparato dai Commissari capi di ufficio, veniva esclusa la visita medica nei casi di aumenti automatici dell'assicurazione obbligatoria, dovuti ad aumenti di stipendio.

Il Presidente interroga il Prof. Michel per riconoscere se vi siano difficoltà di indole tecnica.

Il Prof. Michel dichiara che tecnicamente si dovrebbe, a tutto rigore, esigere una nuova visita medica tutte le volte che si verifica un aumento di assicurazione in caso di morte, giacchè ne consegue naturalmente un aumento di rischio.

Per altro, quando gli aumenti sopra indicati non raggiungono cifre elevate e soprattutto quando essi sono ben disciplinati da un regolamento e non derivanti dalla libera volontà dell'assicurato, non potendosi più temere un auto-selezione dannosa all'Istituto si può accordare l'esenzione dalle visite mediche successive alla prima.

Aggiunge anzi che per una importante collettiva, l'Istituto già accordò qualcosa di analogo.

La Commissione, uditi gli schiarimenti di indole tecnica del Prof. Michel, e ispirandosi a concetti di benevolenza verso i funzionari dell'Istituto delibera la esenzione dalle visite mediche successive alla prima, e approva l'art. 18 bis nella forma preparata dal Prof. Michel e cioè nei seguenti termini:

"Gli aumenti di assicurazione dovuti ad aumenti di stipendio sono automatici e per essi non si richiede ulteriore visita medica."

Il Presidente osserva che sarà opportuno di stabilire quando debba essere stipulato il contratto di assicurazione e cioè se al momento dell'assunzione o dopo l'anno di esperimento.

La Commissione, dopo ampia discussione, tenuto conto anche del fatto che il contratto d'impiego dovrà stipularsi soltanto dopo che sia decorso l'anno di esperimento, stabilisce che il contratto di assicurazione debba stipularsi in pari data.

Il Presidente passa quindi a leggere il testo, da lui compilato dell'art. 33 riguardante i casi di incompatibilità.

Il Conte Garafa ritiene che l'ultimo capoverso dell'articolo sia troppo restrittivo, inquantochè prescrive che anche per le prestazioni ed occupazioni non previste nei casi enumerati di incompatibilità debba senza eccezione intervenire l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comm. Verardo sostiene che ciò è necessario facendo notare che, ove l'Amministrazione non conoscesse le cariche o le funzioni degli impiegati fuori dell'Istituto, si potrebbero verificare inconvenienti o equivoci.

Cita il caso degli Ispettori i quali, essen

do non facilmente controllabili nello svolgimento delle loro attività, potrebbero agevolmente dedicarsi a funzioni che, pur non avendo singolarmente il carattere di incompatibilità, potrebbero finire se accumulate sullo stesso individuo, coll'impedirgli di compiere il suo dovere quale funzionario dell'Istituto.

Il Prof. Rabini ritiene che, tenendo calcolo delle osservazioni del Comm. Verardo si potrebbe fare una distinzione tra il personale della Direzione Generale e quello ispettivo.

Il Presidente dichiara che, nel compilare l'articolo, egli ha avuto specialmente presente di consentire al personale la massima libertà individuale e compiuti che abbia i suoi doveri verso l'Amministrazione, naturalmente con le cautele strettamente necessarie per salvaguardare gli interessi dell'Istituto; ritiene che l'articolo compilato com'è risponde allo scopo. L'articolo 33 viene quindi approvato nei seguenti termini:

"Con la qualità d'impiegato dell'Istituto sono incompatibili:

- 1° Qualunque impiego pubblico o privato;
- 2° L'esercizio di qualunque professione, industria o commercio;

3° Cariche amministrative o di controllo presso imprese private di assicurazione o presso Istituti pubblici o privati che abbiano interessi concorrenti o contrari a quelli dell'Istituto;

Possano essere consentite soltanto, per espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quelle occupazioni e quelle prestazioni che abbiano relazione con il servizio dell'Istituto o che siano conciliabili con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro e l'interesse dell'Amministrazione."

Sull'articolo 38 il Conte Carafa osserva che il testo in discussione si presta ad ammettere la possibilità che gli aumenti quinquennali non siano dovuti ai capi di ufficio.

Il Presidente risponde che veramente l'articolo sarebbe stato compilato in tale senso

Il Comm. Scodnik è di parere che si debba in modo indubbio stabilire che anche per i capi di ufficio siano dovuti aumenti quinquennali

Il Comm. Verardo è pure di tale avviso e propone una lieve modificazione all'articolo mercoè la quale si intende estesa anche ai capi di ufficio il beneficio degli aumenti quinquennali, quando abbiano raggiunto il massimo stipendio del-

la categoria.

Il Presidente aderisce alla proposta del Comm. Verardo e l'articolo, modificato, è approvato nei seguenti termini:

"Gli impiegati che abbiano raggiunto il maggiore stipendio del grado nel quale si trovano e non sono o non possono essere promossi a gradi superiori hanno diritto a due successivi aumenti quinquennali di stipendio nella misura del 10 per cento."

Il Presidente legge poi gli articoli 65 e 67 dei quali egli ha curato la definitiva compilazione.

Essi sono approvati senza discussione nei seguenti termini:

ARTICOLO 65 - Quando le infrazioni indicate negli articoli 59, 60 e 61 sono commesse da Capi Ufficio o da Ispettori Compartimentali, la riprensione verbale e la censura scritta sono inflitte dal Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale.

Contro quei provvedimenti è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui "la infrazione" importi la misura disciplinare della sospensione, il Direttore Generale ne riferisce al Comitato

Permanente, il quale comunica al funzionario le accuse che gli si muovono e lo invita a presentarsi, qualora lo creda necessario nel suo interesse, le sue osservazioni o discolpe in un termine che gli sarà fissato.

Il Comitato Permanente, dopo aver esaminato le discolpe scritte o avere sentito il funzionario, quando questo preferisca di esporle verbalmente, presenta le relative proposte alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione."

ARTICOLO 67 - Quando nell'esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal presente regolamento la Commissione del Personale creda necessaria una istruttoria, ha facoltà di interrogare testimoni, di consultare documenti e di assumere tutte le informazioni che sono necessarie per la più esatta conoscenza degli elementi che devono concorrere per il suo giudizio."

Il Presidente quindi, dopo avere invitati i Commissari a riflettere quali articoli del regolamento approvato abbiano bisogno di esser integrati con disposizioni transitorie per gli impiegati attualmente in servizio, provenienti da Compagnie private di assicurazione o da pubbliche amministrazioni, toglie la seduta fissando la prossima riunione per lunedì 23 marzo.